



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 13/07/2022 avente ad oggetto: disposizioni sulla balneazione e sull'uso delle aree demaniali in concessione.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSA la Legge Regionale n. 13 del 28/04/1999 di recepimento delle Leggi Bassanini, come modificata ed integrata dalla L.R. n.1 del 03/01/2002, sul trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

RITENUTO necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché le attività che in esse vengono svolte;

VISTI:

- il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) ai sensi dell'art.11 della L.R. n.13/1999, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.18 del 9/04/2002;
- il Decreto Dirigenziale n. 206 del 12/01/2010, con il quale è stato rilasciato il nulla osta Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n.13/1999 e s.m., sul "Progetto comunale di utilizzo del demanio marittimo" approvato con Delib.C.C. n. 38 del 12/10/2009;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n.327 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- l'ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia n.158 del 13/08/2001 sulla disciplina dell'uso della banchina e dello specchio acqueo del porticciolo di San Terenzo;
- l'ordinanza di Sicurezza Balneare n.82 del 13.05.2014 della Capitaneria di Porto e l'ordinanza integrativa n.160 del 24.07.2014;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 512 del 21/05/2004 relativa alle linee guida per le spiagge libere attrezzate;
- le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, approvate con D.G.R. n.156 del 15/02/2013 della Regione Liguria così come modificato dalla D.G.R. n.1057 del 02/08/2013;
- le concessioni demaniali per l'uso delle spiagge durante la stagione balneare, rilasciate dal Comune di Lerici;
- la D.G.R. n. 512 del 21/5/2004, modificata con D.G.R. n. 424 del 27/03/2015, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", indirizzate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione delle aree demaniali marittime di loro competenza;
- la D.G.R. 423 del 27/03/2015 avente ad oggetto: "Modifiche alle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate";
- il D.Lgs. 31/03/1998 n.114 avente per oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 co. 4 della Legge 15/03/1997 n. 59";
- la legge 25/08/1991 n.284 sulla "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche";
- il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991, avente ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- l'art. 1 co.251 lett. e) della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) recante disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/12/1999 n.507 ad oggetto "Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 " e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/ 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i;





Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

- il Decreto Sindacale n. 19 del 10.06.2022 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali e di attribuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza Dirigenziale n. 18 del 06/05/2016 avente ad oggetto: disposizioni sulla balneazione e sull'uso delle aree demaniali in concessione;

ORDINA

ART. 1

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Definizioni

1. Ai fini demaniali, si intende:

- per spiaggia libera ogni area demaniale marittima (spiaggia libera/scogliera o punto di balneazione) non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- per spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima (spiaggia libera/scogliera o punto di balneazione) in concessione o gestione ex art. 45 bis cod. nav. a ente pubblico o privato che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
 - pulizia nei termini indicati di seguito
 - sorveglianza
 - salvamento
 - servizi igienici
- per postazione fissa il tratto di area demaniale nel quale le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate distanze minime, previste dai provvedimenti autorizzativi, calcolate tra i paletti degli ombrelloni;
- per scogliera ogni area demaniale marittima sia naturale sia artificiale;
- per postazione libera a richiesta il tratto di area demaniale nel quale le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta del cliente e rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso.

Sulle spiagge e su tutti i punti di balneazione individuati sul territorio comunale è sempre vietato:

1.1 Lasciare unità navali e sottostanti apparati di sostegno in sosta senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo, ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio.

1.2 Lasciare incustodite sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari.

Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito ai soli concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati.

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 3 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito delle persone, con divieto di permanenza delle stesse, esclusi i mezzi di soccorso.

In presenza di particolari condizioni della spiaggia, l'ampiezza di tale fascia può essere, previa verifica da parte del Comune, ridotta fino alla misura minima di 2 metri.





Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

1.4 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso ed alla pulizia delle spiagge, che sono ammessi ad operare dalle ore 07.00 fino alle ore 08.30 e dalle ore 20.00 alle ore 21.30.

1.5 Campeggiare.

1.6 Praticare qualsiasi gioco (es. gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati soltanto nelle zone individuate ed a ciò destinate dai concessionari, previo nulla-osta dell'ente concedente.

1.7 Utilizzare qualsiasi apparecchio di diffusione sonora senza l'utilizzo di auricolari o cuffie per l'ascolto individuale.

1.8 Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione del Comune.

1.9 Gettare a mare, sugli arenili o scogliere, rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere, mozziconi e prodotti da fumo compresi.

1.10 Bruciare sterpaglie o altri materiali e comunque accendere fuochi, salvo specifica autorizzazione delle Autorità competenti;

1.11 Fumare nelle spiagge e negli arenili, con obbligo dei gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate di individuare un responsabile tra il personale presente con obbligo di garantire il rispetto del divieto. Possono essere individuate aree per fumatori previa comunicazione all'ufficio demanio che ne cura l'autorizzazione.

1.12 Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili.

1.13 Esercitare le attività di commercio, in forma itinerante o con postazione fissa, in assenza di specifica autorizzazione, altresì acquistare beni o servizi da chi ne esercita il commercio senza esporre l'autorizzazione comunale.

1.14 Svolgere, sulle aree demaniali marittime di tutto il territorio comunale, attività di noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature similari non espressamente autorizzata.

1.15 Distendere o tinteggiare reti.

1.16 Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei.

1.17 Usare altoparlanti, se non per motivi di sicurezza.

1.18 Usare sapone, shampoo o altri detergenti, sia in mare che nelle docce qualora queste non siano dotate di idoneo sistema di scarico.

Si richiamano inoltre:

1.19 - l'ordinanza sindacale n. 18 del 23/04/2014 che vieta la presenza di persone sul pontile del porticciolo di San Terenzo.





Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

1.20 L'Ordinanza dirigenziale n. 18/2016 del Comune di Lerici che disciplina la presenza di animali sulle spiagge, così come modificata a seguito delle D.G. 57/2021 e 148/202, che prevede:

a) nel periodo dal **1 Ottobre - 15 Aprile** è permesso l'accesso ai cani e ai loro conduttori a tutte le spiagge e scogliere senza limitazione di orario;

b) nel periodo **16 Aprile - 30 Settembre** è permesso l'accesso ai cani e loro conduttori alle spiagge libere e scogliere dalle ore 19.30 alle 05.30;

c) i concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate potranno riservare un determinato numero di postazioni, ricomprese tra quelle già attrezzate, da destinare all'utenza con cani al seguito con adeguata regolamentazione;

d) i concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate che intendono ospitare utenze con cani al seguito dovranno darne notizia al Servizio Demanio allegando la disposta regolamentazione.

Sono esclusi da tale disciplina i cani guida per non vedenti ed i cani da salvataggio muniti di brevetto

rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani da Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti.

Le regole sopracitate valgono per tutti i punti di balneazione del Comune di Lerici.

ART. 2

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE

2.1 L'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 82/2014 del 13.05.2014 e s.m.i. della Capitaneria di Porto della Spezia fissa la durata della stagione balneare nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

2.2 Durante la stagione balneare, i gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate devono assicurare i servizi minimi da prestare all'utenza, senza interruzione giornaliera, garantendo di adempiere a tutte le prescrizioni di cui alla presente ordinanza, alle prescrizioni di cui al titolo concessorio o di cui al Capitolato Speciale d'Oneri disciplinante l'affidamento del lotto gestito, garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 09,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

Orari più ampi di prestazioni potranno essere decisi autonomamente dai concessionari e comunicati al Comune concedente.

2.3 Le aree in concessione destinate a postazione fissa delle spiagge libere attrezzate, a cura del gestore, devono essere delimitate, fatto salvo il lato fronte mare e il lato parallelo a monte, con un sistema a paletti in legno e corda bianca, avente un'altezza non superiore a metri 1,30.

2.4 Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione, battigia compresa (con la quotidiana tiratura e setacciatura dell'arenile) unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente.

I materiali di risulta dovranno essere smaltiti o avviati al recupero secondo le modalità del porta a porta, come da disposizioni del regolamento comunale in materia. Il concessionario dovrà garantire il posizionamento di adeguati e decorosi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il materiale dovrà essere conferito secondo le modalità e gli orari indicati nel calendario di raccolta aggiornato a Maggio 2021.



Banca Blu



Tellaro



Eco-Schools



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

2.5 Nello specchio acqueo antistante la concessione sono autorizzate delimitazioni di spazi per il gioco con la palla mediante una semplice comunicazione all'ente concedente da parte del concessionario, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate e purché ciò non costituisca occupazione permanente dello specchio acqueo.

2.6 Nello specchio acqueo antistante la concessione, alla fine del limite delle acque sicure, è autorizzato il posizionamento di una boa al fine di ormeggiare eventuali unità nautiche in locazione in numero non superiore a due, mediante una semplice comunicazione all'ente concedente da parte del concessionario o dell'affidatario, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate.

2.7 Con le stesse modalità di cui sopra potrà essere consentito il posizionamento, a meno di 100 metri dalla costa, di piattaforme galleggianti prendisole, riconoscendo a tali strutture anche una funzione di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

2.8 I titolari delle concessioni demaniali marittime sono obbligati, così come disposto dall'art.1 co. 251 lett. e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) a consentire il libero e gratuito transito per l'accesso alla battigia, anche al fine della balneazione.

2.9 E' altresì fatto obbligo, ai proprietari di aree private e/o private ad uso pubblico, di consentire il libero e gratuito accesso all'arenile per il raggiungimento della battigia o dello specchio acqueo, durante tutto il periodo dell'anno.

2.10 Fermo restando l'obbligo, ove possibile, di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi, i concessionari potranno altresì predisporre, sull'arenile, altri percorsi con materiali idonei facilmente rimovibili, al fine di consentire una maggiore mobilità.

Detti percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Servizi igienici, ombrelloni, uso delle cabine:

2.11 I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento autorizzato dalla competente A.S.L.

2.12 I servizi igienici per disabili, di cui alla legge n° 104/1992 e s.m.i., devono essere facilmente individuabili, con il simbolo internazionale dei portatori di handicap apposto in modo ben visibile sulla parte anteriore della cabina.

2.13 Il numero degli ombrelloni da installare sull'arenile deve essere tale da rispettare le prescrizioni sulle distanze tra le postazioni e comunque da non intralciare la circolazione dei bagnanti; inoltre questi dovranno essere dotati di un sicuro ancoraggio al terreno, in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo in caso di vento.

2.14 Si prescrivono le seguenti distanze minime tra i paletti dell'ombrellone o altri sistemi di ombreggio: ml. 2,5 tra le file e m.l. 2,0 tra ombrelloni sulla stessa fila salvo misure diverse previste per le singole gestioni dal Capitolato Speciale d'Oneri di cui al bando di gara.

2.15 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

